



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1205 del 31/12/2015

Oggetto: Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL n° 3 della Regione dell'Umbria e la Comunità "La Tenda" Coop. Soc. onlus, con sede legale in Foligno via Sportella Marini n° 41, per l'erogazione di un servizio pedagogico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura sita in loc. Colle San Martino di Foligno per un numero massimo complessivo di 10 posti letto, volte a persone in stato di dipendenza - Periodo 01/01/2016 al 31/12/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 8797 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

78137adec3dd717214034863299a3524dc502510d635141f5ae4ea07c06c49cd

Hash documento formato .p7m (SHA256):

849d3a749c652446c9552616c82f8e6bae6e983178835cd997eafcb844daa212

Firmatari: Paola Menichelli, Sergio Garofoli, Sergio Garofoli, Sergio Garofoli, Roberto Americioni, Sonia Biscontinini, Sonia Biscontinini, Imolo Fiaschini

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Imolo Fiaschini – parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Roberto Americioni – parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

Distretto Sanitario di Foligno

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO**

Normativa di riferimento

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 avente ad oggetto “ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni.

D.Lgs. n° 502/92 avente ad oggetto “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23/10/92 n. 421.

D.M. del Ministero della Sanità del 19/02/93 concernente l’approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, cooperative od associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Accordo Stato – Regioni del 21 gennaio 1999 avente ad oggetto “ Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti ”.

D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1115 avente ad oggetto “Riorganizzazione servizi assistenza a tossicodipendenti”.

DPCM 14 febbraio 2001 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria” a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419 ”.

DPCM 20 novembre 2001 avente ad oggetto “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

DGR 12 gennaio 2005, n. 21 avente ad oggetto “ Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 ”.

D.G.R. n° 1057/2002 nella quale vengono determinate le tariffe delle Comunità terapeutiche per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti;

Determinazione dirigenziale Regione Umbria n° 3798 del 06/05/2005 con la quale si autorizza la “ Comunità La Tenda “ Coop. Soc. a r.l., con sede legale in via Sportella Marini n. 41 - Foligno, all’esercizio dell’attività del servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale denominato “ San Martino “, in loc. Colle San Martino - Foligno, per un numero massimo e complessivo di n. 10 utenti.

Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 8828 del 21/11/2013 con la quale si rilascia l’Accreditamento Istituzionale al “ Centro per le dipendenze San Martino “ della Comunità Coop. Soc. La Tenda, sito nel Comune di Foligno (PG) “, in loc. Colle San Martino , ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs 502/92.

Determina del Direttore Generale n. 477 del 21/12/2012 avente per oggetto “ Rinnovo Convenzione tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno e la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc., con sede legale in Foligno (PG) via Sportella Marini n. 41 per l’erogazione di un servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale volto a persone in stato di dipendenza presso la struttura in loc. Colle San Martino, per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015 “.

Motivazione

Con le Determine Dirigenziali n° 3798 del 06/05/2005 e n° 8828 del 21/11/2013 , adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc., con sede legale in Foligno (PG) via Sportella Marini n. 41 è stata rispettivamente autorizzata e accreditata all’esercizio per n. 10 posti letto (n. 1 modulo di Servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale) presso la struttura ubicata in Foligno loc. Colle San Martino.

Con Decisione Amministrativa del Direttore Generale n° 477 del 21/12/2012 era stata stipulata apposita convenzione tra l'Azienda USL n° 3 di Foligno (alla quale, ai sensi della L.R. n. 11/15 avente per oggetto “ Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali “ , è succeduta l'Azienda USL UMBRIA 2) e la Comunità “ La Tenda “Cooperativa Sociale, con sede legale in Foligno (PG) via Sportella Marini n. 41, per l'erogazione di un servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale volto a persone in stato di dipendenza presso la struttura in loc. Colle San Martino, per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015 “,

La Comunità “ La Tenda “ Cooperativa Sociale Onlus, dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002.

Il Dipartimento per le Dipendenze della ASL di residenza , nei limiti del budget aziendale annuale e secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella struttura, valutando l'efficacia dell'inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa;

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1) di stipulare apposita convenzione tra l' Azienda USL Umbria 2 e la Comunità “ La Tenda “ Cooperativa Sociale Onlus, per garantire per l'erogazione di un servizio pedagogico riabilitativo residenziale e semiresidenziale volto a persone in stato di dipendenza nella struttura sita in loc. Colle San Martino di Foligno (STS 11 – STS 24 n.051701), struttura autorizzata con Determina Dirigenziale n° 3798 del 06/05/2005 ed accreditata con Determina Dirigenziale n° n° 8828 del

21/11/2013, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità;

2) di dare atto che la stessa avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello schema tipo di convenzione approvato con D.M. del Ministero della Sanità del 19/02/93;

3) di stabilire che la suddetta convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha durata di tre anni, a partire dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018, e che cesserà per tutti gli obblighi contrattuali, nel caso in cui la Regione Umbria non rinnovi l'accreditamento (scadenza 21/11/16) per la struttura sita in Foligno, loc. Colle San Martino;

4) di dare atto che la tariffa regionale da applicare per ciascun ospite, determinata in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002, per il regime residenziale è pari ad € 57,12/die più IVA 4% e per il regime semiresidenziale è pari ad € 37,70/die più IVA 4% . Il costo complessivo presunto della convenzione derivante dal presente atto per l' Azienda USL Umbria 2 da imputare al conto CO.GE 3100400100 "Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti" per l'anno 2016 sarà pari ad € 100.015,00 ed a seguire verrà imputato negli anni successivi;

5) di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Sergio Garofoli

Il Direttore Dipartimento Dipendenze

Dr.ssa Sonia Biscontini

Il Direttore Distretto Sanitario Foligno

Dr.ssa Paola Menichelli

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL n° 3 della Regione dell'Umbria e la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc. onlus, con sede legale in Foligno via Sportella Marini n° 41, per l'erogazione di un servizio pedagogico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura sita in loc. Colle San Martino di Foligno per un numero massimo complessivo di 10 posti letto, volte a persone in stato di dipendenza - Periodo 01/01/2016 – 31/12/2018.

L'Azienda USL Umbria 2 rappresentata dal Dott. Sandro Fratini in qualità di Direttore Generale , con sede provvisoria in Via Donato Bramante 37 Terni – c.f. P. Iva 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc. onlus, con sede legale in Foligno via Sportella Marini n° 41, nella persona del rappresentante legale Dott. Enrico Mancini, di seguito denominata La Tenda .

PREMESSO CHE

La presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati.

Con le Determine Dirigenziali n° 3798 del 06/05/2005 e n° 8828 del 21/11/2013 , adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, “ La Tenda “ è stata rispettivamente autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 10 posti letto (n. 1 modulo di Servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale) presso la struttura ubicata in Foligno loc. Colle San Martino.

La Tenda aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.3 alla quale, ai sensi della L.R. n. 11/15 avente per oggetto “ Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali “, è succeduta l'Azienda USL Umbria 2.

La Tenda dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002.

Tutto quanto sopra premesso

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione

Art. 1 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda e La Tenda l'erogazione di un servizio pedagogico riabilitativo residenziale e semiresidenziale rivolte a persone in stato di dipendenza nella struttura sita in loc. Colle San Martino di Foligno. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2018, per un numero massimo complessivo di 10 posti letto; il costo complessivo presunto della convenzione per l' Azienda USL Umbria 2 per l'anno 2016 sarà pari ad € 100.015,00 ed a seguire verrà imputato negli anni successivi.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a persone in stato di dipendenza con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare a La Tenda.

Art. 2 – Accesso al Centro.

L'ammissione al trattamento nella sede operativa sita in loc. Colle San Martino di Foligno, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ASL di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.T. ai sensi dell'art.122 del D.P.R. n° 309 del 1990.

Per esigenze terapeutiche-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa Tenda di Foligno purchè anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della

Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il Ser.T. di residenza del soggetto stesso, qualora esso non sia stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Ser.T. di residenza al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della ASL.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obbiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Art. 3 – Permanenza nel Centro.

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.T. di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.T., anche in riferimento alla attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presunto di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento di progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Art. 4 – Verifiche periodiche.

Il Ser.T. di residenza (di seguito Ser.T.) verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il Ser.T. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Ser.T. territorialmente competente.

Art. 5 – Conclusione del programma.

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Ser.T. verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato con l'assenso dell'interessato. La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art. 6 – Obblighi del Centro.

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati La Tenda è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a:

supporto per la disintossicazione, (anche di tipo farmacologico), supporto psicologico, sostegno ed orientamento alle famiglie, impostazione di un programma terapeutico, valutazione psico sociale e diagnostica multidisciplinare, assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, ricreativa e culturale (come previsto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/03, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99).

Sono espressamente escluse le prestazioni di assistenza protesica ed integrativa (garantite secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza), l'assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 2991 del 13/03/02), le consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore), beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Tenda si impegna a trasmettere al Ser.T. territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al Ser.T. di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo o le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 29/12/1990 n° 448.

La Tenda è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione Umbria (M.F.P.). La Tenda è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza La Tenda è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda. La Tenda si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dall'Azienda. Il mancato assolvimento dei

debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 14 (controlli e sanzioni).

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 7 – Requisiti organizzativi e prestazioni.

La Tenda si impegna a mantenere i requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e oltre al rispetto delle leggi deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- è autorizzata al funzionamento;
- per ogni attività proposta è previsto il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della normativa in materia di privacy;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;
- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;
- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico-sanitari;
- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- per ciascun ospite inserito nella struttura questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento unitamente con il servizio inviante;
- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti

coinvolti, le modalità di relazione con i famigliari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;

- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura, congiuntamente al Ser.T. territorialmente competente, la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'equipe sia nella fase di definizione sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi e l'eventuale conclusione del programma terapeutico, la supervisione esterna con una specifica figura professionale, la sintesi scritta degli esiti.

La Tenda si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. competente per territorio ogni interruzione volontaria del progetto di riabilitazione.

Art. 8 – Requisiti strutturali minimi.

La Tenda si impegna a mantenere i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- locali e servizi per i responsabili della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero degli ospiti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.

La struttura deve inoltre garantire i seguenti requisiti:

- camera da letto con non più di 4 posti;
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

Art. 9 – Requisiti di qualità

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra il S.S.R. e Strutture private La Tenda si impegna a garantire nella sede operativa di Colle San Martino il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/02, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di dipendenza;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e la lista di attesa.

Con le Determine Dirigenziali n° 3798 del 06/05/2005 e n° 8828 del 21/11/2013 , adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, “ La Tenda “ è stata rispettivamente autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 10 posti letto (n. 1 modulo di Servizio pedagogico-riabilitativo residenziale e semiresidenziale) presso la struttura ubicata in Foligno loc. Colle San Martino.

Art. 10 – Personale.

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Dipartimento per le Dipendenze sede di Foligno, al momento della stipula della convenzione.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il titolo di studio, il curriculum formativo e lavorativo.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo a La Tenda di comunicare al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda, o suo delegato, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea, e, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, l'elenco aggiornato del personale in servizio, allegando la

documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

La Tenda s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle strutture per tossicodipendenti.

Si specifica che in base alla legge regionale n° 1057 i requisiti del personale sono:

- responsabile di programma per almeno 36 ore settimanali;
- educatore di comunità;
- operatore di comunità;
- medico tossicologo;

Inoltre, se ritenuto necessario:

- psicologo;
- medico di medicina generale;
- assistente sociale;
- infermiere;
- personale amministrativo.

Art. 11 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Tenda è tenuta a garantire nel Centro il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda, o suo delegato, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Formazione

L'Azienda dà comunicazione a La Tenda di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'Azienda che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 13 – Documentazione.

La Tenda si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione di eventuali terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibili.

Art. 14 - Copertura assicurativa

La Tenda è tenuta a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti inseriti nel Centro, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti la struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda, nella figura del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda, o suo delegato.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

La Tenda si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 avente ad oggetto “ Codice in materia di protezione dei dati personali “.

La Tenda è tenuta altresì a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della

presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure per garantire la tutela dei dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

La Tenda , in qualità di affidataria è designata quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell’obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall’Azienda, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, La Tenda dovrà riconsegnare all'Azienda tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 16 – Tariffe.

L’ammissione dei soggetti alla sede operativa, con retta a carico dell’ASL di residenza, ha luogo, entro il numero massimo complessivo di 10 unità, mediante l’invito di apposita lettera di impegno.

La ASL di residenza corrisponderà al legale rappresentante della sede operativa, per effetto della presente convenzione, le seguenti somme, come da indicazione della D.G.R. n° 1057 del 29/07/02:

- € 57,12 più IVA 4% al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;
- € 37,70 più IVA 4% al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Art. 17 - Liquidazione Competenze.

I pagamenti interverranno entro 60 gg dalla presentazione delle distinte salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 30 giorni successivi previa prestazione delle note contabili mensili, relative alle competenze della Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc. onlus di Foligno per le prestazioni erogate dalla struttura sita in loc. Colle San Martino di Foligno, che dovranno essere accompagnate dalla copia delle rispettive impegnative.

Art. 18 - Continuità delle prestazioni.

La Tenda si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda, nella figura del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda.

Art. 19 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione, con riferimento all'omnicomprensività della tariffa, alla corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, alla presenza ed aggiornamento del piano assistenziale ecc... .

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli a 10 giorni dalla contestazione comporta, a discrezione dell'Azienda, i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dall'Azienda per il periodo di inadempienza;
- la risoluzione del rapporto convenzionale.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

La Tenda si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Tenda ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale individuale concordato con il servizio inviante.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20 - Durata della convenzione

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/16 e fino al 31/12/2018, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento

istituzionale oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 21 – Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata dal Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

Art. 22 – Oneri fiscali e registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995 La Tenda riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura redatta in duplice copia consta di n° 13 fogli scritti e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue:

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale

Dott. Sandro Fratini

Per la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc. onlus di Foligno

Il legale rappresentante Dott. Enrico Mancini

La Tenda espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare quelle di cui agli artt. 6 (obblighi del Centro), 7 (requisiti organizzativi e prestazioni), 9 (requisiti di qualità), 10 (personale), 11 (sicurezza sul luogo di lavoro), 14 (copertura assicurativa), 15 (protezione dei dati personali), 16 (tariffe), 17 (liquidazione competenze), 19 (controlli e sanzioni), 22 (oneri fiscali e di registrazione), 23 (foro competente) ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Per la Comunità “ La Tenda “ Coop. Soc. onlus di Foligno
Il legale rappresentante Dott. Enrico Mancini

In ogni caso La Tenda si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dall'Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione.